

Regolamento per le verifiche e la convalida della Dichiarazione Ambientale in ambito EMAS

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0. STORIA

Questa Edizione 01 – 16 gennaio 2023 del Regolamento per le verifiche e la convalida della Dichiarazione Ambientale in ambito EMAS sostituisce l'Edizione 00 – 24 giugno 2022 ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

1. GENERALITÀ

L'IGQ è un verificatore EMAS competente ed accreditato in definiti settori di attività industriali, del commercio e dei servizi. Tali settori, individuati da codici NACE, sono elencati nel certificato di accreditamento ACCREDIA e scaricabile dal sito internet www.igq.it.

1.1 Il presente Regolamento definisce le procedure applicate dall'IGQ per il processo di verifica del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e la convalida della Dichiarazione Ambientale in conformità ai requisiti del "Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE" e s.m.i. (Regolamento EMAS).

1.2 Il presente Regolamento si applica alle organizzazioni che:

- hanno ottenuto la certificazione del SGA dall'IGQ e sono già registrate EMAS
- hanno ottenuto la certificazione del SGA dall'IGQ e hanno intenzione di registrarsi EMAS
- intendano avviare con IGQ un iter contestuale di certificazione del SGA e di registrazione EMAS

IGQ non fornisce il servizio di convalida della Dichiarazione Ambientale ad organizzazioni che non abbiano intenzione di certificarsi SGA o non siano già certificate SGA dall'IGQ.

Il presente Regolamento costituisce un'integrazione del Regolamento IGQ "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale" (Regolamento SGA); i requisiti del presente documento sono pertanto da considerarsi aggiuntivi ed applicabili per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento SGA.

1.3 Ogni organizzazione che operi nei settori di competenza dell'IGQ ha libero accesso alla verifica del SGA e alla convalida della dichiarazione ambientale ai sensi del Regolamento EMAS, senza alcun tipo di discriminazione e senza che vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo.

1.4 Lo schema EMAS messo in atto dall'IGQ verifica e documenta la conformità ai requisiti contenuti nel Regolamento EMAS, con particolare riferimento a:

- requisiti dell'analisi ambientale iniziale di cui all'Allegato I del Regolamento EMAS
- requisiti del SGA di cui agli Allegati II e III del Regolamento EMAS
- requisiti della dichiarazione ambientale di cui all'Allegato IV del Regolamento EMAS

IGQ rilascia la convalida della dichiarazione ambientale e la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida di cui all'Allegato VII alle organizzazioni di cui il SGA e la dichiarazione ambientale sono stati valutati conformi ai requisiti del Regolamento EMAS.

La data di convalida della dichiarazione ambientale deve essere apposta da IGQ entro 6 mesi dal termine del periodo a cui si riferiscono i dati ambientali in essa inseriti. IGQ non può pertanto convalidare dichiarazioni ambientali che contengano dati più vecchi di 6 mesi alla chiusura, anche con esito positivo, delle attività di convalida.

1.5 La convalida della dichiarazione ambientale e la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida di cui all'Allegato VII del Regolamento EMAS rilasciate da IGQ non si sovrappongono e non sostituiscono la responsabilità dell'organizzazione per il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di Leggi comunitarie, nazionali o locali, incluse le prescrizioni contenute in autorizzazioni

ambientali, o le norme tecniche relative ai controlli ambientali e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di Legge o norma.

Qualora, all'atto della domanda di verifica e convalida della dichiarazione ambientale secondo lo schema EMAS, l'organizzazione sia stata oggetto di diffida o abbia in corso dei procedimenti giudiziari per violazione delle leggi ambientali, è tenuta a darne comunicazione all'IGQ ai fini di un'adeguata valutazione. L'IGQ si riserva di non accettare la relativa domanda.

L'organizzazione, sia durante l'iter di convalida e registrazione iniziali che con registrazione EMAS in corso di validità, deve informare tempestivamente per iscritto IGQ di violazioni accertate da parte degli enti di controllo/autorità competenti o di emergenze ambientali che possano dar luogo o abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari o violazioni di Leggi e di regolamenti ambientali.

L'organizzazione deve altresì trasmettere ogni comunicazione ricevuta dall'organismo competente (in Italia "Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia") che abbia ad oggetto o sia riconducibile ai casi sopra citati o che contenga decisioni prese o richieste da parte del Comitato relative alla registrazione EMAS dell'organizzazione. IGQ procede ad esaminare le comunicazioni ricevute ed a comunicare le relative decisioni all'organizzazione come descritto al punto 9.

L'organizzazione deve accettare le conseguenti decisioni dell'IGQ, fatto salvo quanto precisato al punto 14.

- 1.6** In caso di assenza di autorizzazioni ambientali e/o di mancato rispetto di obblighi normativi ambientali applicabili all'organizzazione e accertati dall'IGQ nel corso del processo di verifica e convalida EMAS, l'IGQ non convalida la dichiarazione ambientale e non rilascia la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida di cui all'Allegato VII del Regolamento EMAS fino a quando l'organizzazione non dimostri di aver ottemperato a tali requisiti e di aver gestito le relative non conformità nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento SGA dell'IGQ, e comunque entro un termine congruo che consenta di concludere il processo di convalida non oltre i dodici mesi dalla data dell'ultima convalida.

In caso di mancata convalida della dichiarazione ambientale, l'IGQ informa l'organismo competente delle relative motivazioni.

- 1.7** Nell'ambito delle attività di verifica e convalida EMAS l'IGQ opera conformemente alle prescrizioni delle norme europee applicabili, nonché delle prescrizioni vigenti emesse dagli organismi di accreditamento (vedi in particolare il paragrafo 15) e dall'organismo competente per la registrazione EMAS (in Italia "Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia").

L'IGQ è responsabile di tutte le fasi dei processi di verifica e convalida in ambito EMAS, sia in fase di convalida iniziale che di successivo rinnovo o mantenimento della convalida.

- 1.8** L'IGQ non può fornire consulenza per la predisposizione e la messa a punto dei SGA, dell'analisi ambientale iniziale e della dichiarazione ambientale.

- 1.9** La domanda di registrazione iniziale EMAS e dei rinnovi della registrazione EMAS all'organismo competente sono a cura dell'organizzazione così come previsto dal Regolamento EMAS e dalla procedura per la registrazione delle organizzazioni nella versione in vigore.

- 1.10** Tutti gli atti relativi al processo di verifica e convalida EMAS vengono svolti da personale competente e qualificato con garanzia di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi da parte dell'IGQ. Solo l'organismo di accreditamento, l'organismo competente per la registrazione EMAS ed altri enti di controllo coinvolti nell'istruttoria di registrazione EMAS hanno libero accesso ad ogni informazione relativa ai suddetti atti.

- 1.11** L'effettuazione delle verifiche in ambito EMAS ed il rilascio della dichiarazione del verificatore di cui all'Allegato VII sono subordinati al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite.

IGQ potrà a sua discrezione sospendere le verifiche ispettive programmate quando i pagamenti non siano pervenuti nei termini concordati.

2. PROCESSO DI VERIFICA E CONVALIDA EMAS

2.1 DOMANDA DI VERIFICA E CONVALIDA EMAS

- 2.1.1** Per accedere al servizio di verifica e convalida EMAS l'organizzazione richiedente deve presentare domanda firmata da un rappresentante autorizzato fornendo tutte le informazioni richieste sulla specifica documentazione di domanda.
- 2.1.2** La domanda va riferita ad una singola organizzazione così come definita all'art. 2, punto 21) del Regolamento EMAS. Un'organizzazione può presentare domanda per uno o più siti, così come definiti all'art. 2, punto 22 del Regolamento EMAS. Un sito è la più piccola entità da considerare per la domanda. Qualora un'organizzazione decida di presentare domanda solo per una parte dei siti in cui opera e da essa controllati, dovrà indicare chiaramente nella dichiarazione ambientale quali sono i siti oggetto di registrazione.
- 2.1.3** All'atto della presentazione della domanda EMAS l'organizzazione, oltre a quanto specificato nel Regolamento SGA dell'IGQ, è tenuta a:
- sviluppare e implementare un SGA conforme anche ai requisiti aggiuntivi dell'Allegato II e all'Allegato III del Regolamento EMAS
 - avere effettuato un'analisi ambientale che includa il/i sito/i oggetto di domanda e conforme all'Allegato I del Regolamento EMAS
 - predisporre una dichiarazione ambientale in formato elettronico conforme ai requisiti dell'Allegato IV del Regolamento EMAS
 - osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

2.2 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI VERIFICA E CONVALIDA EMAS

- 2.2.1** Al ricevimento della domanda l'IGQ procede a:
- avvisare l'organizzazione dell'accettazione della domanda o, se del caso, esporre le ragioni del suo rifiuto;
 - descrivere all'organizzazione le successive fasi del processo di verifica e convalida EMAS, indicando i nominativi del personale responsabile;
 - richiedere all'organizzazione eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda;
 - richiedere all'organizzazione il pagamento degli importi stabiliti.
- 2.2.2** L'organizzazione può esprimere obiezioni sulla nomina delle persone incaricate di ogni fase del processo di verifica e convalida EMAS formulando richiesta motivata di sostituzione all'IGQ.
- 2.2.3** L'organizzazione può rinunciare volontariamente alla prosecuzione dell'iter di verifica e convalida EMAS in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'IGQ. La rinuncia comporta in ogni caso il pagamento degli importi stabiliti per la domanda e per le verifiche ispettive eventualmente effettuate.

2.3 VERIFICA E CONVALIDA PER LA REGISTRAZIONE INIZIALE EMAS DI ORGANIZZAZIONI NON CERTIFICATE ISO 14001:2015 DA IGQ

- 2.3.1** Qualora la domanda di verifica e convalida EMAS sia presentata da un'organizzazione con SGA non certificato secondo la norma ISO 14001:2015 da IGQ, il processo di verifica e convalida EMAS iniziale consiste delle seguenti fasi:
- esame documentale
 - incontro tecnico (fase 1 o "stage 1");
 - verifica ispettiva (fase 2 o "stage 2").
- 2.3.2** Per la certificazione iniziale del SGA, si applica quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ.
- 2.3.3** Il gruppo di valutazione comprende sempre almeno un valutatore qualificato per lo schema EMAS e competente nel settore di attività dell'organizzazione.
- 2.3.4 Esame documentale**
Prima dello stage 1 l'organizzazione deve fornire i seguenti ulteriori documenti per effettuare l'esame documentale ai fini della verifica e convalida EMAS:
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente, se nuovo cliente dell'IGQ

- analisi ambientale iniziale elaborata in conformità all'Allegato I del Regolamento EMAS ed inclusiva di tutti i siti oggetto di domanda
- bozza di Dichiarazione Ambientale elaborata in conformità all'Allegato IV del Regolamento EMAS ed inclusiva di tutti i siti oggetto di domanda.
- organigramma dell'organizzazione
- politica ambientale
- programma ambientale
- programma degli audit interni
- autorizzazioni ambientali applicabili al/i sito/i oggetto di domanda
- elenco completo degli estremi identificativi della normativa ambientale cogente applicabile all'organizzazione

L'IGQ può richiedere, a sua discrezione, supplementi a tale documentazione ritenuti necessari per completare l'esame documentale e valuta la conformità dei documenti trasmessi al Regolamento EMAS.

2.3.5 Incontro tecnico - fase 1 o stage 1

IGQ effettua lo stage 1 con le modalità e gli obiettivi descritti nel Regolamento SGA dell'IGQ.

Ai fini della verifica e convalida EMAS, lo stage 1 avrà inoltre l'obiettivo di valutare:

il grado di conformità alle norme ambientali in termini di:

- identificazione degli obblighi normativi ambientali applicabili all'organizzazione e conoscenza delle loro implicazioni
- applicazione degli obblighi normativi ambientali identificati
- strumenti del SGA preposti alla tenuta sotto controllo degli obblighi normativi e che ne permettano il rispetto nel tempo
- la presenza e l'adeguatezza della nomina del/i rappresentante/i della direzione
- la coerenza degli obiettivi ambientali con la politica ambientale e con gli esiti dell'analisi ambientale iniziale e la loro corretta definizione
- l'adeguatezza del programma di audit interno
- la presa in carico, gestione e correzione delle osservazioni emerse dall'esame documentale, con particolare riferimento alle carenze rilevate nella Dichiarazione Ambientale e nell'analisi ambientale iniziale

Le risultanze dello stage 1 della verifica sono documentate e comunicate all'organizzazione ed includono le eventuali non conformità al Regolamento EMAS, sia rispetto al SGA che alla dichiarazione ambientale.

Qualora tra lo stage 1 e lo stage 2 dovessero intervenire modifiche sostanziali nell'organizzazione così come definite nel Regolamento EMAS, l'organizzazione ne dà tempestiva comunicazione all'IGQ per sua analisi e valutazione. L'IGQ si riserva in tal caso di richiedere i documenti aggiornati alla luce delle modifiche occorse e ripetere in tutto o in parte la verifica di stage 1.

2.3.6 Verifica ispettiva - fase 2 o stage 2

IGQ effettua lo stage 2 con le modalità e gli obiettivi descritti nel Regolamento SGA dell'IGQ.

Ai fini della verifica e convalida EMAS, durante lo stage 2 sarà inoltre posta particolare attenzione a:

- correttezza, affidabilità e credibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale, valutandone la coerenza rispetto alle evidenze raccolte
- rispetto degli obblighi normativi applicabili, incluse le prescrizioni autorizzative
- piena attuazione del SGA e sua efficacia
- soddisfacimento degli obiettivi del SGA e miglioramento delle prestazioni ambientali
- coinvolgimento e partecipazione del personale
- comunicazione esterna con le parti interessate

Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti, stabilisce le conclusioni, e gli eventuali rilievi rispetto al Regolamento EMAS, ed espone la valutazione sulla conformità ai requisiti del suddetto Regolamento.

Nel caso di osservazioni sulla dichiarazione ambientale, la dichiarazione ambientale deve essere modificata dall'organizzazione secondo le indicazioni fornite e nei termini previsti dal Regolamento SGA dell'IGQ per gli altri rilievi rilasciati durante lo Stage 2. La dichiarazione

ambientale modificata deve essere trasmessa entro i medesimi termini all'IGQ a dimostrazione della presa in carico delle osservazioni ed ai fini della convalida.

2.4 VERIFICA E CONVALIDA PER LA REGISTRAZIONE INIZIALE EMAS DI ORGANIZZAZIONI GIA' CERTIFICATE SGA DALL'IGQ

2.4.1 Qualora l'organizzazione sia già in possesso di un certificato di sistema di gestione ambientale in corso di validità rilasciato dall'IGQ, il processo di verifica e convalida EMAS iniziale consiste delle seguenti fasi:

- esame documentale
- verifica ispettiva completa del SGA

2.4.2 Esame documentale

Prima della verifica ispettiva completa, l'organizzazione deve fornire i seguenti ulteriori documenti per effettuare l'esame documentale ai fini della verifica e convalida EMAS:

- analisi ambientale aggiornata o documento equivalente che abbia i contenuti previsti dall'Allegato I del Regolamento EMAS ed inclusiva di tutti i siti oggetto di domanda
- bozza di Dichiarazione Ambientale elaborata in conformità all'Allegato IV del Regolamento EMAS ed inclusiva di tutti i siti oggetto di domanda
- organigramma dell'organizzazione
- programma ambientale
- programma degli audit interni
- autorizzazioni ambientali applicabili al/i sito/i oggetto di domanda
- elenco completo degli estremi identificativi della normativa ambientale cogente applicabile all'organizzazione

L'IGQ può richiedere, a sua discrezione, supplementi a tale documentazione ritenuti necessari per completare l'esame documentale e valuta la conformità dei documenti trasmessi al Regolamento EMAS.

L'organizzazione viene quindi informata delle eventuali non conformità documentali.

2.4.3 Verifica ispettiva completa del SGA

IGQ effettua la verifica ispettiva completa del SGA con le modalità e gli obiettivi descritti nel Regolamento SGA dell'IGQ per le verifiche di rinnovo. In questo caso sarà riemesso anche il certificato SGA rinnovato.

Ai fini della verifica e convalida EMAS, durante la verifica ispettiva sarà inoltre posta particolare attenzione alla valutazione dei seguenti elementi:

- presa in carico, gestione e correzione delle osservazioni emerse dall'esame documentale, con particolare riferimento alle carenze rilevate nella Dichiarazione Ambientale e nell'analisi ambientale
- coerenza del campo di applicazione del SGA con le attività ed i siti dell'organizzazione oggetto di domanda
- correttezza, affidabilità e credibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale, valutandone la coerenza rispetto alle evidenze raccolte
- grado di conformità alle norme ambientali in termini di:
 - identificazione degli obblighi normativi ambientali applicabili all'organizzazione e conoscenza delle loro implicazioni
 - tenuta sotto controllo degli obblighi normativi ambientali applicabili e loro rispetto, incluse le prescrizioni autorizzative
- presenza e adeguatezza della nomina del/i rappresentante/i della direzione
- efficacia del SGA in termini di:
 - definizione degli obiettivi del SGA, loro soddisfacimento e miglioramento delle prestazioni ambientali
 - attuazione del programma di audit interno con le frequenze prescritte e sue risultanze
 - coinvolgimento e partecipazione del personale
 - comunicazione esterna con le parti interessate

Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti, stabilisce le conclusioni, e gli eventuali rilievi rispetto al Regolamento EMAS, ed espone la valutazione sulla conformità ai requisiti del suddetto Regolamento.

Nel caso di osservazioni sulla dichiarazione ambientale, la dichiarazione ambientale deve essere modificata dall'organizzazione secondo le indicazioni fornite nei termini specificati dall'IGQ in funzione di eventuali scadenze da rispettare (es. validità certificato SGA, riunione programmata della Commissione di Certificazione dell'IGQ). La dichiarazione ambientale modificata deve essere trasmessa entro i medesimi termini all'IGQ a dimostrazione della presa in carico delle osservazioni ed ai fini della convalida.

2.5 VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI ORGANIZZAZIONI GIÀ GIA' CERTIFICATE SGA DALL'IGQ E REGistrate EMAS CON ALTRO VERIFICATORE ACCREDITATO

2.5.1 Qualora l'organizzazione sia già in possesso di un certificato di sistema di gestione ambientale in corso di validità rilasciato dall'IGQ e sia già registrata EMAS con altro verificatore accreditato, può presentare domanda della convalida della dichiarazione ambientale all'IGQ per il relativo trasferimento.

2.5.2 All'atto della domanda l'IGQ verifica che:

- la convalida della dichiarazione ambientale sia valida e non sospesa o revocata
- il verificatore ambientale non sia stato oggetto di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento
- l'organizzazione operi nei settori di attività per cui IGQ è accreditato

2.5.3 Il processo di verifica e di prima convalida da parte dell'IGQ della dichiarazione ambientale si svolge nelle seguenti fasi:

- Esame documentale
- Verifica ispettiva

2.5.4 Esame documentale

Prima della verifica ispettiva, l'organizzazione deve fornire i seguenti documenti per effettuare l'esame documentale ai fini della verifica e convalida EMAS:

- analisi ambientale aggiornata o documento equivalente che abbia i contenuti previsti dall'Allegato I del Regolamento EMAS ed inclusiva di tutti i siti oggetto di domanda
- bozza di dichiarazione ambientale o dichiarazione ambientale aggiornata elaborata in conformità all'Allegato IV del Regolamento EMAS ed inclusiva di tutti i siti oggetto di domanda
- programma ambientale
- autorizzazioni ambientali applicabili al/i sito/i oggetto di domanda, se non già in possesso dell'IGQ
- elenco completo degli estremi identificativi della normativa ambientale cogente applicabile all'organizzazione

L'IGQ può richiedere, a sua discrezione, supplementi a tale documentazione ritenuti necessari per completare l'esame documentale e valuta la conformità dei documenti trasmessi al Regolamento EMAS, con particolare riferimento alla dichiarazione ambientale.

L'organizzazione viene quindi informata delle eventuali non conformità documentali.

2.5.5 Verifica ispettiva

Se possibile, la verifica ispettiva è svolta contestualmente ad una verifica SGA già programmata per l'organizzazione e che è una verifica ispettiva:

- di mantenimento nel caso la convalida riguardi una dichiarazione ambientale aggiornata e la verifica SGA già programmata sia di sorveglianza;
- completa di rinnovo nel caso la convalida riguardi la riemissione triennale della dichiarazione ambientale oppure la verifica SGA già programmata sia una verifica di rinnovo di cui al Regolamento SGA dell'IGQ. In questi casi sarà riemesso anche il certificato SGA rinnovato.

Nel caso le tempistiche da rispettare per la convalida della dichiarazione ambientale non siano compatibili con le verifiche SGA già programmate per l'organizzazione, la programmazione SGA dell'organizzazione è modificata al fine di allineare la verifica SGA con la verifica di prima convalida della Dichiarazione Ambientale.

L'effettuazione di una verifica ispettiva completa come sopra descritto può comportare l'anticipo del rinnovo SGA rispetto alla programmazione SGA già definita per l'organizzazione di cui al Regolamento SGA dell'IGQ.

Eventuali modifiche alla programmazione SGA ai fini della convalida della dichiarazione ambientale sono comunicate all'organizzazione dall'IGQ e può costituire motivo di recesso di cui al punto 12.1.

La verifica ispettiva si svolge con le modalità previste per i rispettivi casi descritti al punto 3.

Durante la verifica ispettiva è inoltre verificata la presa in carico, gestione e correzione delle osservazioni emerse dall'esame documentale, con particolare riferimento alle carenze rilevate nella dichiarazione ambientale.

2.6 RILASCIO DEL CERTIFICATO SGA E DELLA CONVALIDA INIZIALE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il certificato del sistema di gestione ambientale è rilasciato alle organizzazioni non ancora certificate con le modalità descritte nel Regolamento SGA dell'IGQ.

Il rilascio della convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione iniziale EMAS o della prima convalida della dichiarazione ambientale da parte dell'IGQ, nonché della relativa dichiarazione sulle attività di verifica e convalida di cui all'Allegato VII del Regolamento EMAS, è subordinato al parere favorevole della Commissione di Certificazione dell'IGQ sulla conformità del sistema di gestione ambientale e della dichiarazione ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS.

L'IGQ informa l'organizzazione del parere della Commissione e, se positivo, invia all'organizzazione la dichiarazione ambientale convalidata e la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida di cui all'Allegato VII, oltre ai documenti previsti dal Regolamento SGA dell'IGQ.

Il logo EMAS deve essere utilizzato in conformità ai pertinenti requisiti del Regolamento EMAS.

2.7 PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE DI CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

A seguito dell'esito positivo dell'iter di verifica e convalida EMAS con IGQ descritto nei punti 2.3-2.5 sopra, al fine di ottimizzare i tempi di verifica nel corrente o successivo triennio di certificazione SGA ed evitare la conduzione di più verifiche SGA complete nello stesso triennio, la programmazione SGA è allineata alle attività di mantenimento annuale e di rinnovo triennale della dichiarazione ambientale, che sono pertanto svolte in modo contestuale.

Eventuali modifiche alla programmazione SGA ai fini della convalida della dichiarazione ambientale sono comunicate all'organizzazione dall'IGQ e può costituire motivo di recesso di cui al punto 12.1.

3. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

3.1 Per verificare nel tempo il permanere della conformità del SGA dell'organizzazione e della dichiarazione ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS, l'IGQ programma verifiche ispettive annuali nell'arco di un triennio allineandole alla ciclicità triennale del certificato SGA. Il programma delle verifiche ispettive è impostato in modo da convalidare la dichiarazione ambientale o i suoi aggiornamenti ad intervalli non superiori ai dodici mesi.

3.2 Nel caso di trasferimento della convalida della dichiarazione ambientale di cui al punto 2.5; l'IGQ mantiene, per quanto possibile, il programma delle verifiche ispettive già stabilito dal verificatore ambientale che ha convalidato la precedente dichiarazione ambientale.

3.3 In linea generale:

- il mantenimento della convalida della dichiarazione ambientale è valutato durante le verifiche di sorveglianza annuali del SGA certificato e riguarda la dichiarazione ambientale aggiornata
- il rinnovo della convalida della dichiarazione ambientale è valutato durante le verifiche di rinnovo triennali del SGA certificato e riguarda la dichiarazione ambientale di nuova emissione

3.4 MANTENIMENTO

3.4.1 Ai fini del mantenimento della convalida della dichiarazione ambientale, l'organizzazione deve continuare a mantenere ed attuare in maniera efficace il proprio SGA in conformità al Regolamento EMAS.

3.4.2 Il mantenimento della convalida ha per oggetto la dichiarazione ambientale aggiornata ed è valutato contestualmente alle verifiche ispettive di sorveglianza annuali del SGA.

3.4.3 Le verifiche ispettive di sorveglianza sono programmate con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza della convalida della dichiarazione ambientale. Con lo stesso anticipo, e

comunque almeno 15 giorni prima della data concordata per la verifica di sorveglianza, l'organizzazione deve fornire ad IGQ i seguenti documenti:

- bozza della dichiarazione ambientale aggiornata
- autorizzazioni ambientali aggiornate applicabili al/i sito/i inclusi nella registrazione EMAS, se non già in possesso dell'IGQ

3.4.4 La convalida della dichiarazione ambientale aggiornata è confermata a seguito dell'esito positivo della verifica ispettiva di sorveglianza condotta con le modalità e gli obiettivi descritti nel Regolamento SGA dell'IGQ. La verifica di sorveglianza ha per oggetto anche i seguenti elementi:

- correttezza, affidabilità e credibilità dei dati e delle informazioni aggiornati contenuti nella dichiarazione ambientale, valutandone la coerenza rispetto alle evidenze raccolte
- conferma della presenza di almeno un rappresentante della direzione
- tenuta sotto controllo degli obblighi normativi applicabili
- esecuzione e risultanze dell'audit interno sulle prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi
- rispetto delle tempistiche per l'invio all'organismo competente della dichiarazione ambientale o dichiarazione ambientale aggiornata precedente

Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti, stabilisce le conclusioni, e gli eventuali rilievi rispetto al Regolamento EMAS, ed espone la valutazione sulla conformità ai requisiti del suddetto Regolamento.

Nel caso di osservazioni sulla dichiarazione ambientale aggiornata, questa deve essere modificata dall'organizzazione ed inviata all'IGQ entro un termine indicato dall'IGQ al fine di rispettare la periodicità dei dodici mesi prescritta dal Regolamento EMAS per la convalida della dichiarazione ambientale aggiornata.

3.4.5 Il processo di mantenimento annuale della convalida è sospeso nei seguenti casi:

- non conformità rispetto ai requisiti del Regolamento EMAS
- osservazioni sulla bozza di dichiarazione ambientale

In entrambi i casi il processo può riprendere solo quando l'organizzazione fornisce evidenza di aver preso in carico e risolto in maniera efficace le carenze rilevate secondo le indicazioni ed entro i termini indicati dall'IGQ a seguito della verifica di mantenimento.

In caso contrario, ossia qualora l'organizzazione non riesca a dimostrare di aver risolto le carenze nei tempi stabiliti, l'IGQ procede a sospendere la convalida (vedi punto 10).

3.5 RINNOVO

3.5.1 Il processo di verifica e di rinnovo triennale della convalida della dichiarazione ambientale da parte dell'IGQ si svolge nelle seguenti fasi:

- esame documentale
- verifica ispettiva completa del SGA

3.5.2 Il rinnovo triennale della convalida ha per oggetto la dichiarazione ambientale di nuova emissione ed è valutato contestualmente alla verifica di rinnovo triennale del SGA.

3.5.3 Per consentire il rinnovo della convalida della dichiarazione ambientale entro i termini previsti dal Regolamento EMAS, e non prorogabili da parte dell'IGQ, la verifica ispettiva di rinnovo triennale è programmata con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza della convalida della dichiarazione ambientale e deve concludersi con almeno un mese di anticipo rispetto allo stesso termine.

3.5.4 Esame documentale

Prima della verifica ispettiva di rinnovo triennale, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data concordata per la verifica, l'organizzazione deve fornire i seguenti ulteriori documenti per effettuare l'esame documentale ai fini della verifica e convalida EMAS:

- analisi ambientale aggiornata o documento equivalente che abbia i contenuti previsti dall'Allegato I del Regolamento EMAS e relativa a tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS
- bozza di Dichiarazione Ambientale elaborata in conformità all'Allegato IV del Regolamento EMAS e relativa a tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS
- autorizzazioni ambientali aggiornate applicabili al/i sito/i inclusi nella registrazione EMAS, se non già in possesso dell'IGQ
- elenco completo degli estremi identificativi della normativa ambientale cogente applicabile all'organizzazione

L'IGQ può richiedere, a sua discrezione, supplementi a tale documentazione ritenuti necessari per completare l'esame documentale e valuta la conformità dei documenti trasmessi al Regolamento EMAS.

L'organizzazione viene quindi informata delle eventuali non conformità documentali.

3.5.5 Verifica ispettiva completa del SGA

L'IGQ effettua la verifica ispettiva completa del SGA con le modalità e gli obiettivi descritti nel Regolamento SGA dell'IGQ per le verifiche di rinnovo.

Ai fini della verifica e convalida EMAS, durante la verifica sarà inoltre posta particolare attenzione alla valutazione dei seguenti elementi:

- presa in carico, gestione e correzione delle osservazioni emerse dall'esame documentale, con particolare riferimento alle carenze rilevate nella Dichiarazione Ambientale e nell'analisi ambientale
- correttezza, affidabilità e credibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale, valutandone la coerenza rispetto alle evidenze raccolte
- tenuta sotto controllo degli obblighi normativi ambientali applicabili e loro rispetto, incluse le prescrizioni autorizzative
- conferma della presenza di almeno un rappresentante della direzione
- efficacia del SGA in termini di:
 - definizione degli obiettivi del SGA, loro soddisfacimento e miglioramento delle prestazioni ambientali
 - attuazione e risultanze degli audit interni sulle prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili
 - coinvolgimento e partecipazione del personale
 - comunicazione esterna con le parti interessate
- rispetto delle tempistiche per l'invio all'organismo competente della dichiarazione ambientale o dichiarazione ambientale aggiornata precedente

Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti, stabilisce le conclusioni, e gli eventuali rilievi rispetto al Regolamento EMAS, ed espone la valutazione sulla conformità ai requisiti del suddetto Regolamento.

Nel caso di osservazioni sulla dichiarazione ambientale aggiornata, questa deve essere modificata dall'organizzazione ed inviata all'IGQ entro un termine comunicato dall'IGQ e tale da consentire il rispetto della periodicità prescritta dal Regolamento EMAS per la convalida della dichiarazione ambientale (36 mesi dalla convalida della dichiarazione ambientale emessa all'inizio del ciclo triennale).

3.5.6 Il processo di rinnovo triennale della convalida è sospeso nei seguenti casi:

- non conformità rispetto ai requisiti del Regolamento EMAS
- osservazioni sulla bozza di dichiarazione ambientale

In entrambi i casi il processo può riprendere solo quando l'organizzazione fornisce evidenza di aver preso in carico e risolto in maniera efficace le carenze rilevate secondo le indicazioni ed entro i termini indicati dall'IGQ a seguito della verifica di rinnovo triennale.

In caso contrario, ossia qualora l'organizzazione non riesca a dimostrare di aver risolto le carenze nei tempi stabiliti, la convalida della dichiarazione ambientale decade a partire dal giorno successivo della sua scadenza.

La convalida scaduta comporta che l'organizzazione, qualora voglia nuovamente registrarsi EMAS, presenti una nuova domanda di convalida iniziale e ripeta il relativo iter.

3.6 VERIFICHE ISPETTIVE SENZA PREAVVISO O CON BREVE PREAVVISO

In aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ, l'IGQ si riserva di condurre verifiche ispettive senza preavviso o con breve preavviso, nei casi di:

- reclami e/o segnalazioni da parti interessate inerenti criticità e/o problematiche ambientali connesse all'organizzazione
- modifiche significative dell'organizzazione di cui l'IGQ è venuta a conoscenza e non comunicate dall'organizzazione
- sospensione della registrazione EMAS da parte dell'organismo competente

L'IGQ effettua le verifiche ispettive senza preavviso o con breve preavviso con le modalità descritte nel Regolamento SGA dell'IGQ.

Qualora l'organizzazione si rifiuti di ricevere le suddette verifiche senza una valida motivazione, l'IGQ procede alla sospensione della convalida e ne dà comunicazione all'organismo competente.

4. VALIDITÀ DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

4.1 In accordo al Regolamento EMAS, la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ad intervalli non superiori a dodici mesi.

4.2 La convalida della dichiarazione ambientale di nuova emissione ha validità triennale (36 mesi dalla convalida della dichiarazione ambientale emessa all'inizio del precedente ciclo triennale), fatto salvo il buon esito del rinnovo triennale della certificazione SGA e dei successivi mantenimenti annuali della stessa.

5. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

5.1 In caso di modifiche ed estensioni del campo di applicazione del SGA e della dichiarazione ambientale dell'organizzazione, l'IGQ procede al relativo processo di verifica e convalida EMAS a seguito di richiesta da parte dell'organizzazione.

5.2 Il processo di modifica o estensione della convalida consiste delle seguenti fasi:

- esame documentale
- verifica ispettiva di estensione del SGA

5.2.1 Esame documentale

Prima della verifica ispettiva di estensione, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data concordata per la verifica, l'organizzazione deve fornire i seguenti documenti per effettuare l'esame documentale ai fini della verifica e convalida EMAS:

- analisi ambientale aggiornata in relazione alla nuove attività e/o siti o documento equivalente che abbia i contenuti previsti dall'Allegato I del Regolamento EMAS
- bozza di Dichiarazione Ambientale elaborata in conformità all'Allegato IV del Regolamento EMAS e aggiornata in relazione alla nuove attività e/o siti
- autorizzazioni ambientali aggiornate applicabili alle nuove attività e/o siti

L'IGQ può richiedere, a sua discrezione, supplementi a tale documentazione ritenuti necessari per completare l'esame documentale e valuta la conformità dei documenti trasmessi al Regolamento EMAS.

L'organizzazione viene quindi informata delle eventuali non conformità documentali.

5.2.2 Verifica ispettiva di estensione del SGA

L'IGQ effettua la verifica ispettiva di estensione del SGA con le modalità e gli obiettivi descritti nel Regolamento SGA dell'IGQ.

Ai fini della verifica e convalida EMAS, durante la verifica di estensione sarà inoltre posta particolare attenzione alla valutazione dei seguenti elementi:

- presa in carico, gestione e correzione delle osservazioni emerse dall'esame documentale, con particolare riferimento alle carenze rilevate nella Dichiarazione Ambientale e nell'analisi ambientale aggiornate
- correttezza, affidabilità e credibilità dei dati e delle informazioni relativi alle nuove attività e/o siti e contenuti nella dichiarazione ambientale, valutandone la coerenza rispetto alle evidenze raccolte
- tenuta sotto controllo degli obblighi normativi ambientali applicabili alle nuove attività e/o siti e loro rispetto, incluse le prescrizioni autorizzative
- attuazione ed efficacia del SGA in relazione alle nuove attività e/o siti

Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti, stabilisce le conclusioni, e gli eventuali rilievi rispetto al Regolamento EMAS, ed espone la valutazione sulla conformità ai requisiti del suddetto Regolamento.

Nel caso di osservazioni sulla dichiarazione ambientale, questa deve essere modificata dall'organizzazione ed inviata all'IGQ entro un termine comunicato dall'IGQ al fine di consentire la convalida entro sei mesi dall'aggiornamento della dichiarazione ambientale.

La verifica di estensione può essere abbinata alle verifiche di sorveglianza o di rinnovo triennale.

6. MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE

6.1 Oltre a quanto già previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ, in caso di modifiche sostanziali l'organizzazione deve aggiornare l'analisi ambientale, la dichiarazione ambientale e, qualora necessario, altri elementi chiave del sistema (politica ambientale, programma ambientale, ecc.).

7. PUBBLICAZIONI

7.1 L'IGQ tiene aggiornato e pubblica l'elenco delle organizzazioni con convalida rilasciata e lo stato di validità (in corso di validità o sospesa). Tale elenco è diffuso tramite Internet sul sito web dell'IGQ (www.igq.it).

8. USO DEL CERTIFICATO SGA, DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E DEL LOGO EMAS

8.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ e dal Regolamento EMAS.

9. COMUNICAZIONI RELATIVE A CRITICITA' AMBIENTALI E/O DELL'ORGANISMO COMPETENTE

Ogni comunicazione di cui al punto 1.5 trasmessa ad IGQ dall'organizzazione o dall'organismo competente (in Italia "Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione EMAS Italia") è riesaminata dal Responsabile di Schema SGA di IGQ che, in accordo con la Direzione ed a seconda dei casi, procede ad una o più delle seguenti azioni:

- richiedere all'organizzazione l'invio di evidenze documentali relative alla gestione della criticità ambientale ed alla sua risoluzione;
- effettuare un audit speciale di cui al Regolamento SGA di IGQ finalizzato a verificare la gestione della criticità ambientale e le misure messe in atto per la sua risoluzione;
- presentare il caso alla Commissione di Certificazione dell'IGQ per le delibere o decisioni di merito.

Ogni decisione presa da IGQ è comunicata tempestivamente e per iscritto all'organizzazione a firma della Direzione.

In caso di comunicazioni riguardanti incidenti, emergenze ambientali e/o sequestri di un sito o parte di esso ricevute dall'organizzazione, IGQ si accerta che le stesse siano state anche trasmesse all'Organismo competente e, in caso contrario, lo informa tempestivamente.

10. SOSPENSIONE DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

10.1 La sospensione del certificato SGA comporta anche la sospensione della convalida della dichiarazione ambientale.

10.2 Oltre a quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ per le certificazioni SGA, la convalida della dichiarazione ambientale può essere sospesa dall'IGQ quando:

- La dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata non siano state modificate a seguito di osservazioni durante le verifiche ispettive entro i termini indicati dall'IGQ
- L'organizzazione sia stata oggetto di modifiche sostanziali non comunicate all'IGQ
- La registrazione EMAS sia stata sospesa dall'organismo competente
- L'organizzazione sia oggetto di gravi e motivati reclami e/o segnalazioni legati ad aspetti ambientali notificati all'IGQ
- L'organizzazione abbia ricevuto da parte degli enti di controllo/autorità competenti diffide e/o altre comunicazioni relative ad accertate violazioni degli obblighi normativi ambientali applicabili

10.3 L'organizzazione può richiedere per iscritto all'IGQ la sospensione della convalida, motivandone le ragioni.

10.4 La sospensione è ufficialmente notificata all'organizzazione e per conoscenza all'organismo competente mediante lettera raccomandata A. R. o mezzi elettronici equivalenti (via pec) e contiene le condizioni alle quali la il processo di verifica e convalida EMAS può essere ripristinato.

10.4.1 La sospensione della convalida ha durata non superiore a 6 mesi. Tale periodo può essere prorogato per giustificati motivi fino ad un massimo di altri 6 mesi. La sospensione non può in ogni caso avere una durata superiore a 12 mesi o, se più breve, alla data di scadenza del certificato di registrazione EMAS.

10.4.2 La convalida potrà essere ripristinata solo a seguito dell'esito positivo di una verifica ispettiva completa, di durata pari a una verifica ispettiva di rinnovo e purché siano soddisfatte eventuali altre specifiche condizioni definite dall'IGQ in funzione delle circostanze che hanno portato alla sospensione. In mancanza dell'esito positivo del ripristino la convalida sarà revocata.

11. REVOCA DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

11.1 La revoca del certificato SGA comporta anche la revoca della convalida della dichiarazione ambientale.

11.2 Oltre a quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ per le certificazioni SGA, l'IGQ revoca la convalida nei seguenti casi:

- se le i requisiti del Regolamento EMAS vengono modificati (vedi punto 13) e l'organizzazione non può o non vuole assicurare la conformità ai nuovi requisiti;
- se l'organizzazione rifiuta o pone ostacolo a modificare la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale a seguito di osservazioni emerse durante gli esami documentali e/o le verifiche ispettive.

11.3 La revoca è ufficialmente notificata all'organizzazione e per conoscenza all'organismo competente mediante lettera raccomandata A. R. o mezzi elettronici equivalenti (via pec). All'atto della notifica di revoca IGQ elimina l'organizzazione dall'elenco delle organizzazioni con convalida.

11.4 L'organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente registrarsi EMAS, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di verifica e convalida per la registrazione iniziale.

12. RECESSO DALLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

12.1 Oltre a quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ, costituisce motivo di recesso dal servizio di convalida della Dichiarazione Ambientale con un preavviso di almeno 30 giorni anche il seguente caso specifico:

- non accettazione delle modifiche apportate alla programmazione SGA per consentire l'allineamento con le verifiche di convalida della Dichiarazione Ambientale

13. MODIFICHE DEI REQUISITI DEL REGOLAMENTO EMAS

13.1 Nel caso di modifiche ai requisiti del Regolamento EMAS l'IGQ:

- fornisce adeguate informazioni all'organizzazione registrata EMAS;
- verifica che l'organizzazione registrata EMAS attui ogni modifica necessaria entro un periodo di tempo definito dall'IGQ stesso

13.2 La mancata attuazione delle modifiche necessarie da parte dell'organizzazione entro la data fissata può comportare la revoca della convalida conformemente a quanto indicato al punto 11.

14. RICORSI E RECLAMI

14.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ.

15. RESPONSABILITÀ CIVILE

15.1 L'IGQ non assume alcuna responsabilità civile per eventuale inosservanza da parte dell'organizzazione di tutte le vigenti disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e locali e di norme tecniche relative ai controlli ambientali e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di legge o norma.

15.2 La responsabilità di soddisfare la normativa ambientale cogente è esclusivamente dell'organizzazione certificata. La certificazione del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale effettuata dall'IGQ non potranno mai costituire attestato del rispetto della normativa di Legge da parte dell'organizzazione.

16. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCREDITAMENTO

16.1 ACCREDIA è l'organismo italiano di accreditamento per i verificatori EMAS.

16.2 IGQ è accreditato EMAS da ACCREDIA per alcuni settori di attività economiche e può rilasciare la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata solo ad organizzazioni appartenenti a tali settori.

16.3 In base al Regolamento EMAS, le organizzazioni registrate EMAS o che hanno in corso l'iter di verifica e convalida EMAS per la registrazione iniziale devono autorizzare l'organismo di accreditamento ad affiancare l'IGQ nel corso del processo di verifica e convalida. L'attività di affiancamento avviene tramite la partecipazione di personale dell'organismo di accreditamento durante le verifiche ispettive in qualità di osservatori. La partecipazione di osservatori alle verifiche è preventivamente concordata tra IGQ e l'organizzazione.

16.4 Tali verifiche in affiancamento non possono essere rifiutate dall'organizzazione pena la revoca della convalida.

16.5 Gli organismi di accreditamento garantiscono alle organizzazioni lo stesso livello di riservatezza garantito da IGQ per quanto riguarda ogni informazione aziendale acquisita nel corso della verifica.

16.6 Nel corso della verifica in affiancamento gli ispettori svolgono il ruolo di meri osservatori e non interferiscono nel processo di verifica. Alla fine della verifica in affiancamento, dopo la riunione finale tra ispettori IGQ e rappresentanti dell'organizzazione, ha luogo una breve riunione tra gli ispettori dell'organismo di accreditamento e gli ispettori IGQ;

16.7 Almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica, l'IGQ deve informare ACCREDIA circa il luogo e i tempi di verifica.

17. ARBITRATO

17.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ.

18. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

18.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento SGA dell'IGQ.